



## **COMUNE DI LISSONE**

Provincia di Monza e della Brianza

### **CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DEI CAPI DI BIANCHERIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE**

#### **CAPO I - CONDIZIONI DEL SERVIZIO**

##### **Art.1 - Oggetto del capitolato**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di noleggio e di lavanderia dei capi di biancheria in uso presso l'Asilo Nido Comunale.

##### **Art.2 - Durata del contratto**

Il contratto avrà durata triennale, presumibilmente dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

E' fatto esplicito divieto di ogni forma di tacito rinnovo.

Sarà facoltà della Amministrazione comunale richiedere la proroga del rapporto contrattuale per i primi quattro mesi dell'anno 2022, alle condizioni di cui al presente capitolato speciale ed al prezzo stabilito nel verbale e nella determinazione di aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario possa pretendere ulteriori compensi migliorativi.

In tal caso dovrà essere comunicata dall'Amministrazione comunale alla ditta aggiudicataria la volontà di procedere alla proroga dell'appalto entro il 30/11/2021.

I prezzi offerti saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

##### **Art.3 - Descrizione del servizio**

Il servizio da appaltare ha per oggetto il noleggio, la lavatura, la stiratura, l'asciugatura, nonché la consegna e il contemporaneo ritiro dei capi sporchi presso l'Asilo Nido Comunale di Via del Tiglio dei seguenti articoli di biancheria:

- n. 60 torcioni in cotone di colore blu;
- n.240 lenzuola in cotone di colore bianco;
- n.1.050 telini in spugna di cotone colore bianco;
- n.1.100 bavaglini in cotone di colori vari.

Le quantità sopra riportate di detti articoli di biancheria sono da considerarsi dotazione di carico. L'operatore economico aggiudicatario, pena applicazione delle sanzioni di cui all'art. 9 del presente capitolato, si dovrà impegnare a mantenere a disposizione dell'Asilo Nido Comunale siffatte quantità per tutta la durata dell'appalto.

#### **Art.4 - Condizioni del servizio**

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle seguenti modalità:

**a)** Il noleggio si intende avvenuto con la ricezione da parte dell'incaricato dell'Amministrazione Comunale dei capi consegnati dall'impresa affidataria (di seguito denominata lavanderia).

**b)** Il mancato uso dei capi o l'eventuale restituzione anticipata degli stessi, non comporta, per la lavanderia, obbligo di rimborso del prezzo di noleggio.

**c)** Tutti i capi noleggiati restano di esclusiva proprietà della lavanderia.

**d)** I capi noleggiati potranno essere utilizzati esclusivamente dall'Amministrazione Comunale in conformità all'uso dichiarato nel presente capitolato, e dovranno essere conservati con diligenza e cura.

**e)** E' fatto divieto all'Amministrazione Comunale di cedere, noleggiare, modificare, lavare o riparare, anche ricorrendo a terzi, i capi in dotazione salvo autorizzazione scritta. E' fatto, altresì, divieto di stipulare contemporaneamente, per il medesimo punto di utilizzo, contratti del tipo del presente con altri operatori economici, salvo accordi in deroga appositamente stipulati per iscritto.

**f)** Il ritiro e la consegna dei capi di biancheria dovrà avvenire almeno due volte la settimana nei giorni di lunedì e giovedì in orario compreso tra le ore 7.30 e le ore 8.00. In caso di chiusure prolungate, per festività natalizie e pasquali o interruzione estiva, il primo giorno di apertura dovrà essere garantita la consegna delle merci nei medesimi orari sopra indicati. Il servizio non verrà prestato nelle giornate di sabato, domenica, nei giorni festivi infrasettimanali e per tutto il mese di agosto.

**g)** Il personale comunale dovrà provvedere affinché la biancheria contata e suddivisa per articoli, e la relativa "bolla di ritiro", siano già approntate al piano di carico all'arrivo dell'incaricato della lavanderia.

**h)** Il controllo numerico dei capi ritirati verrà eseguito dalla lavanderia, presso il proprio stabilimento. Nel caso vi fossero delle variazioni in più o in meno la lavanderia si impegna a

comunicare la differenza rispetto ai quantitativi dichiarati dall'Amministrazione comunale sulla bolla di consegna del successivo servizio, in cui verranno indicati per iscritto le variazioni in più o in meno del precedente ritiro.

**i)** In caso di smarrimento o erronea applicazione dell'etichetta personalizzata, l'Amministrazione deve immediatamente segnalare alla lavanderia il caso, applicando sul capo un biglietto contenente le indicazioni esatte. Detto capo dovrà essere consegnato alla lavanderia separatamente.

**l)** E' in facoltà della Lavanderia effettuare in qualsiasi momento ed a mezzo di proprio personale, verifiche inventariali del materiale esistente presso l'Asilo Nido.

**m)** Nel caso che dei capi di biancheria noleggiati presentassero strappi o bruciature o risultassero mancanti di bottoni o fettucce, la lavanderia provvederà direttamente, senza richiedere compenso alcuno, alle riparazioni necessarie, tutte le volte che l'intervento sarà reso possibile in considerazione della modesta entità del danno; mentre nei casi di maggior gravità, in contraddittorio con l'Unità Provveditorato e Gare e di concerto con detta Unità deciderà se sarà necessario sostituire i capi ammalorati irrimediabilmente a seguito di incuria o negligenza del personale dell'Asilo, emettendo la relativa fattura di addebito.

**n)** L'Asilo Nido è tenuto a ruotare mensilmente almeno il doppio di tutti i capi di biancheria in dotazione (vedasi quantità indicate all'art.3). Qualora ciò non dovesse avvenire per tutti i capi in dotazione, la lavanderia avrà la facoltà di conteggiare ai fini della fatturazione il doppio di essi, a meno che la mancata rotazione di almeno il doppio di tutti i capi di biancheria in dotazione non sia imputabile alla lavanderia medesima, in virtù della consegna da parte della stessa di un numero inferiore di capi. In quest'ultimo caso la lavanderia dovrà conteggiare ai fini della fatturazione il numero esatto dei capi consumati. La lavanderia fornirà bimestralmente un prospetto dal quale si potranno rilevare le differenze tra le quantità consumate e quelle fatturate; il prospetto dovrà essere consegnato alla Coordinatrice dell'Asilo Nido che effettuerà i debiti controlli e relazionerà in merito, con pari scadenza, all'Unità Provveditorato e Gare.

**o)** L'Amministrazione Comunale e l'altra parte contraente si danno reciprocamente atto che è escluso ogni fatto o condizione di acquisizione in proprietà degli indumenti concessi a nolo sia in costanza di contratto che al termine dello stesso.

#### **Art. 5 - Sicurezza sul lavoro**

L'impresa affidataria del servizio si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti

gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

In attuazione a quanto disposto dall'art. 26, comma 1, lettera b), del Testo Unico della Sicurezza, l'allegato G riporta la comunicazione informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui dovranno operare i lavoratori dell'impresa affidataria e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. Ciascun concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai fini della sicurezza sul lavoro dell'impresa.

Quanto sopra in attuazione del disposto di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008).

In attuazione a quanto disposto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, l'allegato H individua i principali rischi potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

Ai fini della redazione del documento di cui all'allegato H, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi.

Richiamata la determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si può parlare, in altri termini, di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavoro stessi si coordinano.

Con l'obiettivo di cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, la proposta di DUVRI di cui all'allegato H, costituente specifica tecnica ai sensi dell'articolo 68 e dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 163/2006 da allegare al contratto d'appalto, si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Detto DUVRI potrà essere aggiornato dalla stazione appaltante, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio.

Il DUVRI potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'affidatario da formularsi entro 30 giorni dalla data di presa visione di siffatto documento ed a seguito della valutazione del committente; l'impresa aggiudicataria del servizio, in altri

termini, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione del DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza.

Nella proposta di DUVRI di cui al predetto allegato sono riportati soltanto i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione. Non sono, invece, riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici e dei singoli lavoratori autonomi; per detti rischi specifici derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici e dei singoli lavoratori autonomi, resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

Le prestazioni richieste presso l'Asilo Nido Comunale sono dettagliatamente descritte nel presente capitolato.

Al fine di eliminare o quantomeno di ridurre al minimo i rischi di interferenza di cui al DUVRI (allegato H), la ditta affidataria del servizio, oltre a doversi impegnare nell'adozione delle misure di prevenzione e protezione proposte dall'Amministrazione, dovrà garantire quanto più possibile l'esecuzione delle prestazioni in orari non coincidenti all'attività della committenza, tenendo conto, pertanto, degli orari indicati all'art. 4 del capitolato.

L'eventuale sovrapposizione dei tempi di lavoro, che potrebbe comportare una compresenza (condivisione contemporanea) sul luogo di lavoro si ritiene, quindi, possa essere minima, stante anche la tipologia di prestazioni di cui al presente capitolato.

Detto documento, opportunamente integrato con i dati del futuro appaltatore, servirà da base per la redazione dell'originale del DUVRI da allegare al contratto d'appalto.

Richiamato l'art. 26, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, l'allegato H specifica il costo totale della sicurezza, rapportato all'intera durata dell'appalto. Detti costi non potranno essere soggetti al ribasso di gara.

Gli oneri della sicurezza di cui all'allegato DUVRI saranno riportati anche nel contratto d'appalto come richiesto dal sopra richiamato art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008.

#### **Art.6 - Presentazione fatture e modalità pagamenti**

Eseguite le prestazioni, la lavanderia presenterà mensilmente all'Unità Provveditorato e Gare le fatture, per la debita liquidazione.

Le fatture dovranno riportare la descrizione dei beni, le quantità dei materiali distinti in relazione al prezzo di riferimento, nonché il riferimento al capitolo di spesa, al provvedimento di aggiudicazione ed al CIG.

Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solamente le quantità eseguite secondo le modalità di cui al presente Capitolato Speciale.

L'Amministrazione si obbliga, in particolare, a versare il corrispettivo del servizio, entro il termine massimo di 30 giorni

decorrenti dalla data di presentazione di idonea fattura da parte dell'impresa aggiudicataria e dopo la verifica dell'esaurimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Si evidenzia come la scrivente Amministrazione sia soggetta all'applicazione del nuovo trattamento fiscale "Iva da versare all'erario ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972" (Split Payment).

Al pagamento si provvederà mediante accredito in c/c accesi presso istituti bancari o Poste Italiane SpA.

Richiamato l'art. 3 della legge n. 136/2010 che impone la tracciabilità dei pagamenti a tutti gli appaltatori di commesse pubbliche, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Analogamente l'affidatario si dovrà impegnare a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Codesta ditta dovrà assumersi, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010, e si dovrà dichiarare consapevole della risoluzione espressa dell'accordo qualora la transazione finanziaria dovesse essere eseguita senza avvalersi di banche o Poste Italiane SpA.

In virtù dell'entrata in vigore della legge n. 248 del 04.08.2006, questa Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio di che trattasi soltanto previa verifica della "correntezza contributiva" dell'impresa.

Non si procederà, pertanto, alla liquidazione della fattura in presenza di un DURC da cui risulti in via definitiva l'irregolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria.

L'articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014 ha stabilito la data del 31 marzo 2015 per l'avvio obbligatorio dell'utilizzo della fattura elettronica nei rapporti tra i fornitori e gli enti locali.

A decorrere dal 31 marzo 2015, il Comune di Lissone non accetta fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013.

Si evidenzia come il **codice univoco** dell'ufficio destinatario della fattura elettronica sia il seguente: **Acquisti ed Economato - 5PZLU5**.

#### **Art.7 - Cessione del servizio e subappalto**

L'Aggiudicatario non potrà cedere a terzi il servizio oggetto dell'appalto. Subappalto regolato dalle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art.8 - Spese contrattuali**

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di gara (stesura contratto, bollo, registrazione, scritturazione delle copie occorrenti alla ditta e dai diversi uffici) e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.

Le spese contrattuali saranno determinate tenendo conto delle seguenti obbligazioni fiscali:

- 1) Imposta di Bollo: € 45,00;
- 2) Imposta di registro: € 200,00;
- 3) Diritti di segreteria sul valore della stipulazione (L. 604/1962 e successive modifiche e integrazioni): € 350,00 circa;
- 4) Rimborso spese di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (art. 5 comma 2 D.M. 02.12.2016): € 1.200,00 circa.

Resta inteso che le suddette spese potranno essere aggiornate in relazione alle variazioni della normativa a cui fanno riferimento.

#### **Art.9 - Penali**

Per ogni inadempienza degli obblighi contrattuali che sia stata riscontrata e contestata con lettera trasmessa anche a mezzo posta elettronica certificata, alla ditta affidataria del servizio verrà applicata una penale variabile da € 150,00 a € 500,00 in rapporto all'entità dell'infrazione rilevata e alla frequenza.

La misura della penale è stabilita dal Comune a suo insindacabile giudizio.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione scritta (trasmessa anche a mezzo pec), alla quale l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della stessa, eventuali controdeduzioni.

In caso di mancato riscontro ovvero qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, l'Amministrazione assumerà il provvedimento di applicazione della penale che verrà notificato all'impresa affidataria del servizio anche a mezzo posta elettronica certificata.

L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'appaltatore aggiudicatario derivanti dal contratto. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione definitiva. In tal caso dovrà avvenire l'immediata integrazione dell'importo della cauzione.

#### **Art.10 - Clausola risolutiva del contratto**

Il contratto, ai sensi e per effetti dell'art.1456 C.C., potrà essere risolto di diritto, a seguito della comunicazione dell'Amministrazione di volersi valere della clausola risolutiva, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi:

- inosservanza del divieto di cui all'art. 7;
- dopo tre inadempienze gravi debitamente contestate circa la perfetta esecuzione delle prestazioni anche se il Comune non abbia di fatto applicato la penale di cui all'articolo precedente;
- sospensione arbitraria del servizio previa diffida a riprendere il lavoro immediatamente;
- in caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva laddove vi sia stato un parziale o totale utilizzo dello stessa;
- in caso di mancato adeguamento da parte dell'operatore economico ai corrispettivi risultanti da eventuali convenzioni Consip e

dell'Agencia Regionale Centrale Acquisti attivate durante il periodo di validità dell'appalto.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare l'esecuzione del contratto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

#### **Art.11 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel bando di gara, nel presente capitolato speciale d'oneri e nel disciplinare, si fa rinvio alle norme del D.Lgs. n. 50/2016 e smi nonché alle norme del Codice Civile.